

AGENZIA PROVINCIALE
PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

A seguito della deliberazione della Giunta provinciale n. 1945 di data 12 dicembre 2025, ai sensi della quale l'A.P.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva il testo concordato dell'accordo di settore del personale della Provincia e dei suoi enti strumentali pubblici e della certificazione positiva della Sezione di controllo della Corte dei conti di Trento, il giorno 12 gennaio 2026:

dott. Mauro Zanella, in qualità di Presidente firmato

per la delegazione sindacale, dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali:

per la C.G.I.L. F.P. firmato

per la C.I.S.L. F.P. firmato

per la U.I.L. FPL - Enti locali firmato

per la F.N.A.L.T. non firmato

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO

l'accordo di settore per il personale della Provincia autonoma di Trento e dei suoi enti strumentali.

**ACCORDO DI SETTORE PER IL PERSONALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
E DEI SUOI ENTI STRUMENTALI.**

**CAPO I
TRATTAMENTO ACCESSORIO**

Art. 1

Assegno incaricati delle funzioni di ispettore del lavoro

1. L'assegno spettante, ai sensi dell'art. 12 dell'Accordo di settore della Provincia di data 21 ottobre 2021, ai dipendenti provinciali incaricati delle funzioni di ispettore del lavoro con disposizione dell'Amministrazione è rideterminato, a decorrere dall'1 gennaio 2023, nella misura di euro 6.000,00 annui lordi.

Art. 2

**Indennità per i funzionari abilitati chimico, fisico e biologo in servizio presso
l'A.P.P.A. e presso il Servizio Gestione degli impianti**

1. L'indennità spettante, ai sensi dell'art. 37 dell'Accordo di settore della Provincia di data 21 ottobre 2021, ai funzionari abilitati chimico, fisico e biologo che svolgono attività di laboratorio presso l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e presso il Servizio Gestione degli impianti comportante la redazione e sottoscrizione dei "Rapporti di prova" è rideterminata, a decorrere dall'1 gennaio 2023, nella misura di euro 6.000,00 annui lordi.

2. L'indennità di cui al comma 1 è estesa con effetto dall'1 gennaio 2024 ai funzionari di cui al comma 1 che redigono accertamenti peritali nonché ai funzionari "fisici" che redigono rapporti e pareri in relazione all'attività svolta presso l'A.P.P.A. in struttura diversa dal Laboratorio.

Art. 3

Indennità per l'attività di coordinamento

1. Nei confronti dell'incaricato del coordinamento del personale ausiliario della Provincia l'indennità di cui alla lettera G) della tabella inserita al comma 1 dell'art. 8 "Indennità per particolari attività" dell'Accordo di settore della Provincia di data 21 ottobre 2021, come aggiornata dall'art. 3 dell'Accordo di settore integrativo di data 18 marzo 2024, è rideterminata a decorrere dall'1 gennaio 2023 nella misura di euro 1.700,00 annui lordi.

2. L'indennità spettante, ai sensi della lettera H) della tabella di cui al comma 1 dell'art. 8 "Indennità per particolari attività" dell'Accordo di settore della Provincia di data 21 ottobre 2021, al personale di categoria B, livello base, operatore dei servizi ausiliari cui sono affidati compiti di coordinamento della funzione di custodia museale è rideterminata, a decorrere dall'1 gennaio 2023, nella misura di euro 2.000,00 annui lordi.

Art. 4
Indennità personale magazzino
del Servizio Gestione degli impianti

1. Nei confronti degli operai del magazzino del Servizio Gestione degli impianti è riconosciuta con decorrenza 1 gennaio 2024 l'indennità di cui alla lettera A) della tabella inserita al comma 1 dell'art. 8 "Indennità per particolari attività" dell'Accordo di settore della Provincia di data 21 ottobre 2021.

2. Nei confronti dei capi squadra del magazzino del Servizio Gestione degli impianti è riconosciuta, con decorrenza 1 gennaio 2024, l'indennità di cui alla lettera D) della tabella inserita al comma 1 dell'art. 8 "Indennità per particolari attività" dell'Accordo di settore della Provincia di data 21 ottobre 2021.

Art. 5
Indennità per Operatori addetti alla Centrale Unica di Emergenza

1. Con effetto dall'1 gennaio 2023, l'indennità fissa mensile di euro 250,00 spettante agli operatori addetti alla Centrale Unica di Emergenza ai sensi dell'art. 9 dell'accordo di data 18 marzo 2024 integrativo dell'accordo di settore della Provincia è maggiorata dell'importo mensile di lordi euro 180,00.

2. La maggiorazione di lordi euro 180,00 mensili di cui al comma 1 cessa di essere corrisposta in caso di inquadramento nel livello base dell'area degli istruttori (area 2) del nuovo sistema di classificazione del personale.

3. E' confermata l'indennità giornaliera prevista dal comma 1 dell'art. 9 dell'accordo integrativo di settore di data 18 marzo 2024.

Art. 6
Indennità per Responsabili di settore della gestione strade

1. Con effetto dall'1 gennaio 2023, nei confronti del personale di categoria C, livello evoluto, che ricopre l'incarico di responsabile di settore o di responsabile del Cantiere provinciale del Servizio Gestione strade, l'indennità a.l. di euro 5.000,00 disciplinata dall'art. 6 dell'accordo di settore della Provincia di data 21 ottobre 2021 è maggiorata dell'importo di annui lordi euro 2.400,00.

2. La maggiorazione di euro 2.400,00 annui lordi di cui al comma 1 cessa di essere corrisposta in caso di inquadramento nel livello base dell'area dei funzionari (area 3) del nuovo sistema di classificazione del personale.

3. Con effetto dall'1 gennaio 2025 l'indennità prevista dall'art. 6 dell'accordo di settore della Provincia di data 21 ottobre 2021 è rideterminata in euro 6.000,00 annui lordi.

4. Con effetto dall'1 gennaio 2025, l'indennità per Responsabili di settore della gestione strade disciplinata dal presente articolo non cumula con il compenso incentivante per l'attività di progettazione e direzione lavori, con il compenso incentivante in materia di sicurezza di cui all'art. 26, c. 1 e 2, Allegato E/3 al CCPL 2016/2018 di data 1° ottobre 2018 e s.m. e con il compenso incentivante art. 5 bis l.p. 2/2016.

Art. 7

Assegno agli incaricati delle funzioni di ispettore ambientale e delle funzioni ispettive del Servizio Minerario

1. L'assegno spettante, ai sensi dell'art. 13 dell'Accordo di settore della Provincia di data 21 ottobre 2021, ai dipendenti provinciali incaricati delle funzioni di ispettore ambientale individuate con disposizione dell'Amministrazione nonché delle funzioni ispettive nell'ambito del Servizio Minerario è rideterminato, a decorrere dall'1 gennaio 2023, in euro 6.000,00 annui lordi.
2. La misura dell'indennità giornaliera di cui al comma 2 dell'art. 13 dell'Accordo di settore della Provincia di data 21 ottobre 2021 è rideterminata, a decorrere dall'1 gennaio 2023, in euro 8,00.
3. L'ammontare dell'assegno spettante, ai sensi del comma 3 dell'art. 13 dell'Accordo di settore della Provincia di data 21 ottobre 2021, all'unità di personale incaricata di compiti di coordinamento del personale che svolge le funzioni di ispettore ambientale è rideterminato, a decorrere dall'1 gennaio 2023, nella misura di euro 9.000,00 annui lordi.

Art. 8

Indennità

Responsabile Unità logistica operativa di Lavis

1. Al Responsabile dell'Unità logistica operativa di Lavis compete un'indennità nella misura annua di lordi euro 11.000,00 a decorrere dall'1 gennaio 2024, che assorbe l'indennità per area direttiva in godimento da parte del dipendente medesimo.

Art. 9

Indennità

**Responsabile del magazzino – officina e settore collaudi
del Servizio Gestione degli impianti**

1. Al Responsabile del magazzino – officina e settore collaudi del Servizio Gestione degli impianti compete un'indennità nella misura annua di lordi euro 9.000,00 a decorrere dall'1 gennaio 2024, che assorbe l'eventuale indennità per area direttiva in godimento da parte del dipendente medesimo.

Art. 10

Indennità per figure tecniche adibite

ad attività di analisi e verifica di progetti

nell'ambito delle procedure concessioni contributi

1. Con effetto dall'1 gennaio 2024, al personale della Provincia dei profili tecnici adibito ad attività di analisi e verifica di progetti nell'ambito delle procedure di concessione dei contributi è attribuita una indennità compresa tra un minimo di annui lordi euro 500,00 ed un massimo di annui lordi euro 1.200,00.
2. Le posizioni beneficiarie dell'indennità di cui al comma 1 sono individuate in relazione a criteri da definirsi da parte dell'Amministrazione a seguito di concertazione con le Organizzazioni sindacali.
3. La spesa di questo articolo non potrà superare, per l'anno 2024 e seguenti, l'importo annuo di euro 35.000,00 lordo oneri.

Art. 11
Misura del premio di produzione della viabilità

1. Con effetto dall'1 gennaio 2024, il comma 1 dell'art. 3 "Misura del premio di produzione della viabilità" dell'Accordo concernente alcuni aspetti del trattamento economico accessorio per il personale addetto alla manutenzione stradale della Provincia autonoma di Trento di data 3 giugno 2009, come da ultimo sostituito dall'art. 20 dell'Accordo di data 18 marzo 2024 integrativo dell'Accordo di settore di data 21 ottobre 2021, è sostituito dal seguente nuovo comma:
"1. Al personale di cui all'art. 1 spetta il premio di produzione per dodici mensilità, nell'importo di: € 324,00 mensili lordi per il personale di categoria B, livello base; € 343,00 mensili lordi per il personale di categoria B, livello evoluto.".

Art. 12
Indennità personale operaio
Ufficio Manutenzione strutture e impianti

1. Con effetto dall'1 gennaio 2024, al personale operaio dell'Ufficio Manutenzione strutture e impianti è attribuita l'indennità di euro 1.200,00 annui lordi di cui all'art. 2 dell'accordo integrativo di settore di data 18 marzo 2024.

Art. 13
Indennità di rischio piloti di elicottero

1. L'indennità di rischio dei piloti di elicottero di cui all'art. 6 dell'Accordo integrativo di settore di data 18.3.2024 è rideterminata, alla data dell'1 gennaio 2024, nella misura annua linda di euro 11.333,16 da erogare per tredici mensilità.

Art. 14
Indennità per il personale assegnato agli uffici di Roma

1. Con effetto dall'1 gennaio 2024, la specifica indennità prevista dall'art. 22 dell'accordo di settore della Provincia di data 21 ottobre 2021 è rideterminata nella misura di mensili lordi euro 600,00.

Art. 15
Indennità di funzione

1. Con effetto dall'1 gennaio 2024 la misura dell'indennità di funzione prevista dall'art. 28, comma 1, dell'accordo di settore della Provincia di data 21 ottobre 2021 è rideterminata nella misura di annui lordi euro 2.160,00.
2. Con effetto dall'1 gennaio 2024 la misura dell'indennità di funzione prevista dall'art. 28, comma 2, dell'accordo di settore della Provincia di data 21 ottobre 2021 è rideterminata nella misura di annui lordi euro 1.008,00.

Art. 16
Indennità
Responsabili servizio prevenzione e protezione interno

1. Con riferimento alle strutture che possono dotarsi di un servizio di prevenzione e protezione interno, fatto salvo quanto previsto per i casi di amministrazione diretta di cantieri ai sensi dell'Allegato E/3 del CCPL 2016/2018 di data 1° ottobre 2018 e successive modifiche, secondo specifiche disposizioni della Giunta provinciale, al personale responsabile designato, anche tra quello appartenente al Nucleo di prevenzione e protezione, con atto formale del rispettivo dirigente è attribuita, dalla data della nomina e per la durata dell'incarico medesimo, una indennità nell'importo rideterminato a decorrere dall'1 gennaio 2024 di annui lordi euro 2.500,00. Nell'eventualità in cui sia stato designato un responsabile di prevenzione e protezione per due o più strutture la misura dell'importo minimo garantito viene aumentata del 20%.
2. Al personale assegnato al Servizio competente alla gestione delle scuole dell'infanzia incaricato delle funzioni di responsabile di prevenzione e protezione per le scuole dell'infanzia provinciali secondo le previsioni contenute nell'accordo decentrato in materia, è attribuita, dalla data della nomina e per la durata dell'incarico medesimo, l'indennità per area direttiva per l'importo rideterminato a decorrere dall'1 gennaio 2024 di annui lordi euro 4.000,00.
3. Dalla medesima decorrenza dell'1 gennaio 2024 sono abrogati i commi 5 e 6 dell'art. 5 "Erogazione dell'indennità per area direttiva" dell'accordo di settore della Provincia di data 21 ottobre 2021.

Art. 17
Indennità per il personale
dell'Ufficio Dighe della Provincia

1. Con effetto dall'1 gennaio 2024, al personale dell'Ufficio Dighe del Servizio competente in materia di prevenzione rischi impegnato nell'attività di sicurezza delle dighe e di monitoraggio dei livelli idrici nel reticolo fluviale è corrisposta una indennità annua lorda nella misura di euro 1.700,00.

Art. 18
Indennità incaricati gestione sistema informativo

1. Il comma 3 dell'art. 16 "Indennità incaricati gestione sistema informativo" dell'accordo di settore integrativo della Provincia di data 18 marzo 2024 è sostituito dal seguente nuovo comma: "3. La spesa di questo articolo non potrà superare, per l'anno 2024 e seguenti, l'importo di euro 35.000,00 lordo oneri".

Art. 19
Indennità VRI (valutazione rischi incendi)

1. Al personale incaricato presso l'Ufficio Sicurezza del Servizio Sicurezza e gestioni comuni della Provincia (n. 1 unità) della redazione della Valutazione del Rischio Incendio (VRI) è attribuita, con effetto dall'1 gennaio 2024, una indennità di lordi annui euro 4.000,00.

Art. 20
Finanziamento del FO.R.E.G.

1. La quota obiettivi specifici del FO.R.E.G. è ulteriormente incrementata per il personale della Provincia dell'importo di lordi euro 500.000,00 per gli anni 2025-2026-2027 e di annui lordi euro

300.000,00 dall'anno 2028 e a regime, di cui euro 10.000,00 da destinare ad incremento della quota obiettivi specifici del FOREG per i funzionari che ricoprono ruoli di rappresentanza della Provincia in seno alle Conferenze operative delle Autorità di bacino Distrettuali del Fiume Po e delle Alpi Orientali.

2. Con effetto dall'anno 2025, il limite massimo del compenso spettante ai dipendenti coinvolti nella realizzazione degli obiettivi specifici del FO.R.E.G. è pari ad annui lordi euro 6.000,00.

Art. 21
Trattamento in caso di assenza

1. Le indennità regolate dal presente accordo di settore sono ridotte in caso di assenze (escluse le assenze per ferie, infortunio, congedo di maternità e paternità e le altre assenze previste dal decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001 se integralmente retribuite, donazione di sangue e del midollo osseo, esercizio delle prerogative sindacali) superiori a 30 giorni continuativi, proporzionalmente alle giornate di assenza.

Art. 22
Indennità custodi museali

1. Con effetto dall'1 gennaio 2026, al personale che svolge le funzioni di custode museale e che risulta inserito in ordinari turni di lavoro cui spetta l'indennità di cui all'articolo 121 del CCPL è riconosciuta una indennità mensile di lordi euro 120,00 per le attività di vigilanza dei beni mobili e immobili.

CAPO II
COMPENSI PERSONALE INCARICATO
RILASCIO CERTIFICATO ESERCIBILITÀ DEI BACINI IDRICI
EX ART. 17 L.P. N. 18/1976

Art. 23
Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di questo Capo hanno effetto dall'1 gennaio 2025 e si applicano al personale inquadrato in figure professionali tecniche dell'area delle categorie del Comparto Autonomie locali assegnato al Servizio provinciale competente in materia di dighe ed incaricato del rilascio del certificato di esercibilità dei bacini idrici ai sensi dell'art. 17 quater della legge provinciale n. 18/1976.

Art. 24
Svolgimento dell'incarico

1. Il personale di cui all'art. 23 "Ambito di applicazione" presta la propria attività presso la commissione di cui all'art. 17 quater l.p. n. 18/1976 in orario di servizio, in eccezione al monte ore mensile.
2. Le ore prestate ai sensi del comma 1 non concorrono alla formazione di lavoro straordinario.
3. Al personale di cui all'art. 23 "Ambito di applicazione" compete il rimborso delle spese eventualmente sostenute nello svolgimento dell'incarico secondo quanto previsto dall'allegato E/8 "Disciplina dei viaggi di missione" al CCPL 2016-2018 di data 1.10.2018.

Art. 25
Compensi componenti
della commissione

1. I compensi e le eventuali spese di missione da riconoscere ai componenti della Commissione prevista dall'art. 17 quater l.p. n. 18/1976 sono a carico del proprietario o gestore dell'opera sulla base delle vigenti tariffe professionali per i collaudi.
2. Entro il tetto massimo dell'importo versato dal proprietario o gestore dell'opera per il rilascio del certificato di esercibilità (al netto degli oneri nella misura forfetaria del 40%), il dirigente del Servizio provinciale competente in materia di dighe provvede alla quantificazione del compenso (non utile ai fini del TFR) da attribuire ai componenti della Commissione in relazione alle professionalità coinvolte, al netto degli importi già anticipati al dipendente per eventuali viaggi di missione, fino ad un massimo di lordi euro 5.500,00 a componente per ogni opera certificata.
3. I compensi regolati da questo Capo non possono superare il limite massimo individuale di lordi euro 15.000,00 con riferimento alla competenza di ciascun anno. Il dipendente può cumulare i compensi di cui al presente Capo con le indennità di natura continuativa ad importo fisso mensile ed i compensi di cui alla quota obiettivi specifici del FO.R.E.G. fino a concorrenza di annui lordi euro 20.000,00.

Art. 26
Liquidazione del compenso

1. Il Servizio provinciale competente in materia di dighe comunica all'Ufficio stipendi della Provincia l'avvenuto introito delle somme e gli importi lordi da liquidare ai dipendenti.

Art. 27
Copertura della spesa

1. Il comma 9 dell'art. 17 quater l.p. n. 18/1976 prevede che gli oneri connessi al rilascio dei certificati di esercibilità sono a carico del proprietario o gestore dell'opera e vanno a compensare l'operato dei membri della commissione.

2. L'importo degli oneri di cui al comma 1 è accertato dal Servizio competente su apposito capitolo di bilancio; le eventuali eccedenze rispetto a quanto da corrispondere ai dipendenti rimangono acquisite al bilancio della Provincia.